



COMUNE di CASALEONE

Provincia di Verona

Via Vittorio Veneto, 61

Ufficio Tecnico - Settore LL.PP. - Patrimonio

e-mail: lavoripubblici@comune.casaleone.vr.it

Pec: llpp.comune.casaleone.vr@pecveneto.it

Tel. 0442 328726-Fax 0442 339897

P.IVA 00659900237



QR CODE

Prot. N°1542.

Casaleone, lì 09.02.2018.

ORDINANZA N. __06__ /2018 DEL 12/02/2018.

Oggetto: Manutenzione / potatura siepi ed alberature lungo i tratti extraurbani della rete stradale provinciale e Comunale.

Il Sindaco

Premesso che il Servizio Viabilità della Provincia di Verona ha segnalato con nota del 21/12/2017 Prot. n. 12542 la necessità di coinvolgere tutti i frontisti delle strade provinciali ed i sindaci dei comuni, in particolare quelli montani, della provincia, affinché si adoperino a far osservare ai loro cittadini le norme previste dal codice della strada¹ per quanto attiene la messa a dimora di siepi, piantagioni anche a carattere stagionale lungo i cigli dei tratti extraurbani della rete stradale provinciale e comunale. Infatti a causa dell'incuria dei proprietari dei terreni confinanti, i rami degli alberi si protendono spesso oltre il ciglio della strada oppure in occasione di fortuali vengono spezzati e precipitano sul piano viabile, restringendo la sede stradale e limitando la distanza di visuale libera;

Dato atto che in occasioni di eventi atmosferici di particolare intensità, tronchi, rami e ramaglie varie, finiscono per ingombrare la carreggiata costituendo un gravissimo pericolo per la circolazione del traffico, comportando rischi ancora maggiori per gli utenti stradali, in particolar modo quelle alberature di proprietà, che si trovano a rischio di ribaltamento e che potrebbero invadere la sede stradale.

Visto il D.Lgs. 285 del 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.;

Visto il regolamento di Polizia Urbana.

ORDINA

Ai proprietari di fondi confinanti con le strade provinciali e comunali di provvedere a mantenere le siepi, le piantagioni e le aree boscate di proprietà, in modo da non restringere o danneggiare le strade, tagliando i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale, che sovrastano la sede viaria e nascondono la segnaletica o che compromettono la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria, nonché rispettare le distanze per la messa a dimora delle alberature, come previsto dal codice della strada (D. Lgs. n. 285/1992 – art. 16²

¹ Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 168 a € 674.

² In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto indicate nel comma 1 lettere b) e c), deve essere aggiunta la area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

e D.P.R. n. 495/1992 – art. 26 commi 6;7;8)³.

In particolare presso curve ed incroci stradali di proprietà, l'obbligo si estende alle alberature di proprietà piantate o spontaneamente cresciute, che si trovino a rischio di ribaltamento e che potrebbero invadere la sede stradale.

Il termine per l'ottemperanza alla presente ordinanza viene fissato alla data del **31 marzo di ogni annualità**, fatta salva la necessità di interventi successivi al verificarsi di eventi che possono recare pregiudizio alla pubblica incolumità.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito Internet del Comune.

In caso di inadempienza il Comune provvederà ad elevare verbale di contravvenzione e successivamente alla esecuzione d'ufficio dei necessari lavori con addebito al contravventore delle spese sostenute.

L'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli Organi di Polizia indicati all'articolo 12 del codice della strada.

Il presente provvedimento non è applicabile alle alberature che, rispetto al ciglio stradale, sorgono a distanza maggiore di ml. 6,00 o a distanza maggiore dell'altezza delle medesime alberature.

Qualora i singoli proprietari ravvisassero la necessità di provvedere cautelativamente al taglio di piante sane, ma prossime alla strada provinciale, dovranno preventivamente verificare la presenza/sussistenza di:

- vincolo di tutela paesaggistica/monumentale, con necessità quindi di dare corso alla relativa procedura presso la competente Soprintendenza ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D.lgs. 42/04/ e/o D.P.R. 31/2017);
- siti SIC/ZPS riferiti alla rete Natura 2000 e predisposizione degli adempimenti derivanti dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1400 del 29 agosto 2017;
- vincolo idrogeologico e forestale con relativo nulla osta;
- area boscata con relativa autorizzazione o sola comunicazione di taglio.

In caso di mancato adempimento agli obblighi sopra richiamati, i proprietari sono soggetti a contravvenzione ai sensi del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, con possibilità per l'Ente di provvedere in danno con addebito al contravventore delle spese sostenute.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO
F.to Gennari Andrea

Art. 16 – Fasce di rispetto in rettilineo ed aree di visibilità nelle intersezioni fuori dei centri abitati – 1. Ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato: a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; b) costruire, ricostruire o ampliare lateralmente alle strade edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti indicati, alla classificazione di cui all'articolo 2, comma 2, nonché alle strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i divieti di cui sopra, prevedendo altresì, una particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma entro le zone previste

³ *In corrispondenza e all'interno degli svincoli è vietata la costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le fasce di rispetto da associare alla rampe esterne devono essere quelle relative alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che si intersecano.*